



COMUNE DI BIANCAVILLA (Provincia di Catania)
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879


UNITA' DI PROGETTO "GESTIONE DEL TERRITORIO" SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Prot. n. 19553/2016

Biancavilla, 27.09.2016

Pratica Edile N° 32/2009 Art. 36 D.P.R. 380/01 (ex Art. 13 L. 47/85)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



- **VISTA** la richiesta presentata in data 23.12.2009 prot. n. 30945 dalla Signora Gregorio Giuseppina nata a Biancavilla il 04.01.1944 ed ivi residente in Via Africa n. 33, C.F. GRG GPP 44A44 A841R, nella qualità di usufruttuaria, nonché delegata alla presentazione della richiesta dai Signori D'Agata Alfredo nato a Catania il 12.08.1969, C.F. DGT LRD 69M12 C351H, nella qualità di nuda proprietà e Pampaloni Isabelle Sylvie nata a Chene Bougeries (Svizzera) (EE) il 15.07.1970, C.F. PMP SLL 70L55 Z133V, nella qualità di nuda proprietà, coniugi entrambi residenti a Biancavilla in Piazza Rodi n. 17, intesa ad ottenere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/01 (ex Art. 13 L. 47/85), relativa al fabbricato posto a piano terra da destinare a garage, sito in questo Comune in C/da Comuni Via Santi Angeli Custodi s.n.c., identificato in catasto al foglio 35 particella n. 2758;
- **VISTA** la determina Sindacale n. 24 del 01.09.2016 avente oggetto: "Nomina Responsabili di Posizione Organizzativa fino al 30 settembre 2016";
- **VISTO** il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale espresso in data 08.03.2010, con le sue motivazioni che qui di seguito si riportano:
"Vista ed esaminata l'istanza e gli elaborati allegati emerge quanto segue:
La costruzione realizzata abusivamente ricade all'interno della Zona "F2" del P.R.G. zona destinata ad "attrezzature pubbliche e di uso pubblico" per la creazione di parchi pubblici. La costruzione realizzata denominata nei grafici "vano garage" è in contrasto con le prescrizioni e previsioni dell'art. 69 del R.E.C. che norma la zona "F2". Pertanto, per tutto quanto sopra esposto, si esprime parere contrario".
- **VISTA** la comunicazione della VI Area P.O. 1° Servizio – Edilizia Privata e Pubblica – Urbanistica – Protezione Civile prot.n. 8351 del 25.03.2010, notificata a mezzo Raccomandata A.R. in data 09.04.2010, con la quale per i motivi di cui al parere istruttorio allegato alla stessa, veniva dato avvio del procedimento di diniego alla richiesta di concessione edilizia Art. 36 D.P.R. 380/01 (ex Art. 13 L. 47/85) per avere eseguito i lavori di cui sopra, ai sensi della L.R. 30.04.1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, (art. 23 L.R. 28 dicembre 2004 n. 17), assegnando 10 (dieci) giorni da ricevimento della su citata comunicazione, per presentare per iscritto eventuali osservazioni anche corredate da documenti sul parere espresso;
- **VISTE** le osservazioni prot. n. 10191 del 15.04.2010, a firma della Signora Gregorio Giuseppina, con le quali rassegna le deduzioni su quanto contenuto nell'avvio del procedimento di diniego del 25.03.2010 prot.n. 8351;
- **VISTE** le controdeduzioni di questo Ufficio del 23.09.2016, alle osservazioni prot. n. 10191 del 15.04.2010 della Signora Gregorio Giuseppina", che si riportano: "Si ribadisce che il fabbricato ricade in zona "F2" del P.R.G. vigente. "Le aree classificate "F2" sono destinate alla creazione di parchi pubblici del P.R.G.. In esse sono ammesse: aree attrezzate per il gioco dei bambini e la ricreazione dei giovani e degli adulti, nonché le relative costruzioni accessori (quali alloggi per il custode, servizi igienici) ed impianti tecnologici". Pertanto, quanto presentato, è in contrasto con l'art. 69 del R.E.C., che non prevede la realizzazione di fabbricati di qualsiasi destinazione d'uso, ma solo la realizzazione di parchi pubblici con eventuali e relative opere accessorie quali alloggi per il custode e servizi



COMUNE DI BIANCAVILLA (Provincia di Catania)
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

igienici. Per le superiori motivazioni a valere come controdeduzioni, si riconferma il parere contrario espresso in data 08.03.2010”;

- **VISTA** la determina Sindacale n. 58 del 14.09.2000 avente oggetto “Commissione Edilizia Comunale, attribuzione funzioni al Capo della V area Funzionale”;
- **VISTI** i regolamenti comunali di edilizia, d’igiene di polizia locale e di tutela delle strade comunali;
- **VISTO** l’art. 36 del D.P.R. 380/2001;
- **VISTO** il Regolamento Edilizio Comunale e Norme di Attuazione;
- **VISTE** le leggi regionali 31 marzo 1972, n. 19, 26 maggio 1973, n. 21, 6 maggio 1981, n. 86, 27 dicembre 1978, n. 71, 10 agosto 1985 n. 37;
- **VISTO** il D.P.R. 380/2001;
- **VISTO** altresì il Decreto dell’Assessore Regionale del Territorio ed Ambiente n. 773/DRU del 6 novembre 1993, trasmesso a questo Comune con nota assessoriale 9 novembre 1993 gruppo XXXIII Prot. n. 12425, ed annotato al protocollo generale del Comune il 28 dicembre 1993 al n. 025038 di prot., e, con detto decreto è stato approvato il P.R.G., con prescrizioni, esecutive, pubblicato altresì sulla G.U.R.S. n. 4 Parte I del 22.01.1994;
- **VISTO** il Decreto del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente Dipartimento Regionale Urbanistica n. 1318 del 13.11.2003, con il quale approva la variante al P.R.G. vigente;
- **VISTO** l’Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni;
- **DATO ATTO** che le osservazioni prodotte dalla Signora Gregorio Giuseppina con nota prot.n. 10191 del 15.04.2010, non consentono di superare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza,

NEGA LA CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA
(ART. 36 D.P.R. 380/01)

le premesse si intendono qui riportate, ai Signori Gregorio Giuseppina nata a Biancavilla il 04.01.1944 ed ivi residente in Via Africa n. 33, C.F. GRG GPP 44A44 A841R, nella qualità di usufruttuaria, D’Agata Alfredo nato a Catania il 12.08.1969, C.F. DGT LRD 69M12 C351H, nella qualità di nuda proprietà e Pampaloni Isabelle Sylvie nata a Chene Bougeries (Svizzera) (EE) il 15.07.1970, C.F. PMP SLL 70L55 Z133V, nella qualità di nuda proprietà, coniugi entrambi residenti a Biancavilla in Piazza Rodi n. 17, relativa al fabbricato posto a piano terra da destinare a garage, sito in questo Comune in C/da Comuni Via Santi Angeli Custodi s.n.c., identificato in catasto al foglio 35 particella n. 2758, per i seguenti motivi che così si relazionano: “Vista ed esaminata l’istanza e gli elaborati allegati emerge quanto segue:

La costruzione realizzata abusivamente ricade all’interno della Zona “F2” del P.R.G. zona destinata ad “attrezzature pubbliche e di uso pubblico” per la creazione di parchi pubblici. La costruzione realizzata denominata nei grafici “vano garage” è in contrasto con le prescrizioni e previsioni dell’art. 69 del R.E.C. che norma la zona “F2”. Pertanto, per tutto quanto sopra esposto, si esprime parere contrario”.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3, comma 4°, della L. 241/90 e L.R. 10/91, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, entro 60 giorni dalla data di notificazione oppure, in via alternativa, ricorso al Presidente della Regione Siciliana, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Il presente provvedimento deve essere notificato:



COMUNE DI BIANCAVILLA (Provincia di Catania)
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

Alla Signora Gregorio Giuseppina
nata a Biancavilla il 04.01.1944
Via Africa n. 33
BIANCAVILLA

Ai Signori D'Agata Alfredo
nato a Catania il 12.08.1969 e
Pampaloni Isabelle Sylvie
nata a Chene Bougeries (Svizzera) (EE) il 15.07.1970
Piazza Rodi n. 17
BIANCAVILLA

E trasmesso:

Al Tecnico rilevatore Geom. Furnari Alfio
Via Vittorio Emanuele n. 130
BIANCAVILLA

Al Comando dei VV.UU.
S E D E

All'Ufficio abusivismo Edilizio
Geom. Paolo Pinnale
S E D E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA U.P.

Dott. Arch. Grasso Salvatore



IL RESPONSABILE
U.P. GESTIONE DEL TERRITORIO

Arch. Maria Cristina Bisogni